



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 5 luglio 2016  
Prot. n. 087/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**OGGETTO:** Decreto Legge n. 113/2016 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Si rende noto che lo scorso 24 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 113/2016 recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*”. Il DL, che si compone di 25 articoli, risulta così suddiviso:

- capo I (artt. 1-19) - Norme in materia di enti territoriali;
- capo II (artt. 20-21) - Norme in materia di spesa sanitaria;
- capo III (art. 22) - Norme in materia ambientale;
- capo IV (art. 23) - Norme in materia di agricoltura;
- capo V (art. 24) - Norme in materia di attività culturali;
- capo VI (art. 25) - Disposizioni finali.

Tuttavia, per quanto concerne il settore, si segnala, in particolare, l’art. 10, relativo all’ “*attuazione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016*”, inerente il “*Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario*”.

Il citato articolo 10 dispone che, per l’anno 2016, le risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni di cui all’art. 3 del DPCM 11 marzo 2013, e successive modificazioni, (recante “*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*”) sono destinate “*ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio*”.

Inoltre, il comma 7 del citato articolo 10 - modificando l’art. 7 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” - aggiunge, al predetto articolo 7, il co. 2 bis il quale dispone che “*a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di*

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

*locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”.*

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.